| Vecchio regolamento | Commenti | Proposto Nuovo Regolamento |
|---|---|---|
| Art. 1- ambito di applicazione<br>1) le presenti norme disciplinano la gestione e i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art.18 della legge 109 dell'11/2 / 94. Legge quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni ed integrazioni.<br>2) le risorse destinate ad incentivare le prestazioni di cui all'art. successivo, qualora prestate, in tutto o in parte da personale dipendente degli uffici tecnici del comune di Crema. | Nella nuova formulazione sussiste un inquadramento rispetto le norme più recenti | ART. 1 - OGGETTO<br><br>Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione ed l'innovazione, previsto dall'art. 93 commi da 7 bis a 7 quinquies del dlgs n. 163 del 12.4.2006, con le integrazioni contemplate dal d.l. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014.<br><br>ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE<br><br>Le norme del presente regolamento si applicano riguardo a lavori di realizzazione di opere pubbliche alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione, escludendo le attività manutentive, interpretandosi, con questo Regolamento, quelle per le quali non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del dlgs 163.<br><br>ART. 3 – PRINCIPI GENERALI<br><br>Il fondo è destinato per la progettazione ed innovazione.<br>L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi |

| | | |
|---|---|---|
| | | sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali.<br>Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.<br>Il fondo di cui al presente regolamento è riferito all'importo dei lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza.<br>Più avanti si definiscono i criteri di riparto che tengono conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, e dell'effettivo rispetto , in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. |

| Vechio regolamento | Commenti | Proposto Nuovo regolamento |
|---|---|---|
| Art.2 –determinazione delle risorse<br>1. una somma pari a:<br>• 2% dell'importo a base di gara..per importi fino a 154.937,07<br>• 1,9% …per importi compresi tra 154.937,07 e 309.874,14<br>• 1,8 %… per importi compresi tra 309.874,14 e 516.456,90<br>• 1,7%... per importi compresi tra 516.456,90 e1.032.913,80<br>• 1,6%... per importi compresi tra 1.032.913,80 e 2.582.283,50<br>• 1,5%....per importi superiori ad € 2.582.284,50<br>Di un'opera o un lavoro, intendendo con tali termini anche interventi di manutenzione programmata realizzati attraverso progettazioni e relative gare come interpretato anche dall'autorità di vigilanza con det. N. 7/2000) ovvero al 30% della tariffa professionale relativa ad atto di pianificazione generale, particolareggiata ed o esecutiva è finalizzato all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati del seguente personale degli uffici tecnici dell'amministrazione:<br>a) i dipendenti che abbiano redatto direttamente | • la determinazione delle quote del fondo, trova nuova formulazione all'art.6 del proposto nuovo regolamento. Il nuovo è di diversa impostazione perché recepisce il 20% da destinare all'acquisto di beni ed attrezzature e perché recepisce il concetto da tener conto dei criteri di complessità.<br>• Nel proposto nuovo regolamento non c'è alcun riferimento relativo a riconoscimenti connessi con atti di pianificazioni, perché non colti nelle attuali disposizioni di cui all'art. 93 dlgs163-2006 e mi riservo di approfondire.<br>• I soggetti beneficiari sia nella formulazione originaria che proposta sono analoghi, con la differenza che nella formulazione proposta è inserita la preclusione in capo ai dirigenti.<br>• Che gli importi del fondo siano comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, è una clausola contenuta norma e che pleonasticamente è riportata anche nel proposto nuovo regolamento all'art. 3 | ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI<br>a) responsabile del procedimento<br>b) tecnico o tecnici che in qualità di progettisti, in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità formale del progetto firmando i relativi elaborati.<br>c) Coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 91 e 92 del dlgs 81/2008<br>d) Direttore dei lavori<br>e) Collaudatore<br>f) Collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano della sicurezza redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto , quali computi metrici estimativi, relazioni, disegni ecc, svolgono assistenza alla direz. Lavori, al RUP, al Collaudatore<br>g) Personale amministrativo che pur non firmando il progetto o la contabilità partecipa mediante contributo materiale ed intellettuale all'attività del RUP e degli altri incaricati di cui alle precedenti lettere, quindi anche aggiornando i procedimenti comunicativi ai vari |

| | | |
|---|---|---|
| progetti e piani…<br>b) il responsabile del procedimento…<br>c) il personale tecnico che abbia svolto attività di supporto alla progettazione<br>d) i dipendenti incaricati della direz. Lavori<br>e) i dipendenti incaricati dei collaudi…<br>f) i dipendenti incaricati dei collaudi della sicurezza.<br>2. la somma determinata al comma precedente è comprensiva anche degli oneri assistenziali e previdenziali. | | enti, autorità ecc nell'ambito dei progetti<br>La corresponsione dell'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Proposto nuovo regolamento<br>ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI<br><br>Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è effettuato dal dirigente di Area competente. Nel conferire gli incarichi dovrà tener conto della complessità delle opere e garantire, per quanto possibile, la rotazione sulla base dei carichi di lavoro, delle singole capacità e competenze del personale e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.<br><br>ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO<br><br>L'aliquota percentuale delle somme da ripartire per ciascun progetto è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera, intesa come importo dei lavori a base d'asta e in funzione della complessità dell'opera, secondo la seguente |

tabella, a giudizio del dirigente e secondo i criteri espressi:

| importo a base di gara | Complessità alta | Complessità media | Complessità bassa |
|---|---|---|---|
| Da 0 € 400.000,00 | 2% | 1,9% | 1,8% |
| Da € 400.001,00 a € 800.000,00 | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
| Da 800.001,00 a € 1.000.000,00 | 1,8% | 1,7% | 1,6% |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 | 1,7% | 1,6% | 1,5% |
| Da 2.000.001,00 a 5.000.000,00 | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
| Oltre 5.000.000,00 | 1,5% | 1,4% | 1,3% |

La complessità dell'opera è determinata sulla base dei seguenti criteri:
complessità alta: lavori ed opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali, impiantistiche, competenze in campo infrastrutturale.
complessità media: lavori ed opere che richiedono meno impegno tecnico peritale, ossia ordinarie competenze architettoniche, ordinarie conoscenze strutturali di base ed impiantistiche.
Complessità bassa: lavori ed opere per i quali non sono richieste particolari tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art. 3 progettazione<br>1. la progettazione di norma si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti….<br>2. la progettazione deve essere attuata da personale tecnico dell'amm. Comunale<br>3. nei confronti dei dipendenti incaricati della progettazione, per quanto disposto dall'art. 17 comma 3 legge 109/4 l'amministrazione stipulerà…, ponendo l'onere a proprio carico, idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi di natura professionale….<br>4. la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo possono essere affidate a….. | In realtà accade che il dirigente e la p.o. stipulano una polizza a proprie spese. Il comma è indicato nella proposta di nuovo regolamento all'art. 10. | |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br><br>Art. 4 esclusione erogazione incentivante.<br>1. le disposizioni del presente regolamento non si applicano nel caso dell'appalto di servizi…. | Commenti<br><br>Mi sembrano riferimenti pleonastici, in quanto la norma già definisce il campo di applicazione, mai casi del genere sono accaduti | |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br><br>Art. 5 individuazione unità organizzative per la realizzazione degli interventi | Commenti<br><br>Il regolamento non mi pare sia lo strumento per individuare | |

| | | |
|---|---|---|
| programmati<br>1. all'interno della struttura comunale vengono individuate le seguenti unità organizzative… | queste fattispecie | |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art.6 procedure per la formazione del piano opere pubbliche<br>Ometto il testo | Commenti<br>Sono riferimenti che non hanno alcun connesso con le finalità del regolamento | |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art. 7<br>Responsabile unico<br>1) il responsabile unico del procedimento di attuazione….<br>2) Il responsabile unico viene nominato tra…<br>3) Il responsabili del procedimento riferiscono mensilmente… | Commenti<br>Non credo che il nuovo proposto regolamento debba riportare una definizione del resp. unico del procedimento e dei relativi compiti. | |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art. 8- affidamento del progetto, della direzione lavori e del collaudo in corso d'opera<br><br>1. il dirigente del settore LL.PP individua con proprio provvedimento all'interno della struttura tecnica del settore le figure professionali alle quali affidare la redazione dei progetti.<br>2. Sempre con proprio provvedimento il dirigente provvede ad affidare i singoli incarichi per la progettazione dell'opera o dei lavori (progetto preliminare, definitivo o esecutivo) al personale | Commento.<br><br>Di fatto non avviene alcuna formalizzazione, non abbiamo una struttura organizzativa complessa. | Proposto nuovo regolamento<br>v. art. 5 sopra |

| | | |
|---|---|---|
| tecnico dipendente, individuando l'oggetto dell'intervento e le modalità di svolgimento del procedimento qualora il responsabile del procedimento sia figura diversa dal progettista e determinando, in accordo con il Responsabile del procedimento, i tempi per l'attuazione delle diverse fasi dell'incarico.<br>Affida inoltre al personale interno, ove possibile, l'incarico dela direzione lavori, del collaudo in corso d'opera e, ove richiesto dalla normativa in materia, la progettazione della sicurezza.<br>E' fatta salva la possibilità del dirigente di riservare a sé tali ruoli.<br>3. l'individuazione del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del progettista per la sicurezza deve avere riguardo al grado di professionalità, specializzazione ed esperienza richiesto per l'incarico da assegnare applicando, qualora fattibile, criteri di rotazione fra dipendenti. | | |

| Vecchio regolamento | Commenti | Proposto nuovo regolamento |
|---|---|---|
| Art. 9 – Criteri per la ripartizione del fondo | La liquidazione resta per fasi: viene liquidato il 50% del corrispettivo alla progettazione,<br>si propone di liquidare un altro 40% allo stato finale ed il residuo 10% ad un anno dal collaudo.<br>E' molto variato il corrispettivo per responsabile del procedimento che da 40% passa a 12%.<br>Dettagliate sono le percentuali di competenza per dir. Lavori ecc | Art. 7- 8 e 9 |

Vecchio regolamento

Art. 9 – Criteri per la ripartizione del fondo

1. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 8 il Dirigente determina il costo preventivato dell'opera o dei lavori, definendo inoltre la misura della riduzione dei compensi da considerare in sede liquidazione per ritardi imputabili al personale incaricato.

2. La liquidazione dell'incentivo verrà disposta all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo nella misura del 50% dell'importo massimo previsto per le singole fasi progettuali, mentre la quota residuale del 20% sarà liquidata all'approvazione dello stato finale dell'opera.

Il residuo 30% sarà liquidabile dopo un anno dalla data del collaudo sulla base di una relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici attestante l'inesistenza di difetti nell'opera (nelle strutture, negli impianti, ecc.),

Il formale provvedimento di liquidazione sarà adottato dal Dirigente del Settore Risorse Umane su proposta del Dirigente Settore Lavori Pubblici che deve certificare il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di cui all'art. 8 ed a cui compete la tenuta della "contabilità" degli incentivi erogati e delle quote da erogare, anche ai fini della costituzione dei eventuali residui.

La liquidazione relativa alla prestazione del direttore dei lavori e del collaudatore incorso d'opera sarà effettuata successivamente all'approvazione dello stato finale dell'opera.

3.L'incentivo, pari all1,5% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro viene così suddiviso:

| TABELLA A | |
|---|---|
| Progettazione preliminare | 8% |
| Progettazione definitiva | 15% |
| Progettazione esecutiva | 20% |
| Direzione Lavori | 30 |
| Collaudo | 2% |
| Responsabile per la sicurezza | 25% |
| Totale | 100% |

4. Nel caso di affidamento di uno degli incarichi sopra richiamati a professionisti esterni, ovvero nell'ipotesi di mancata prestazione di una delle fasi sopra individuate, la quota relativa non verrà assegnata.

5. Nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'opera o del lavoro verrà comunque liquidata ai progettisti la quota di incentivo spettante nella misura prevista per ciascuna fase progettuale.
6. All'interno delle singole fasi di progettazione la quota fissata al precedente comma 3 viene suddivisa tra i soggetti interessati all'attività di progettazione come segue:

| TABELLA B | |
|---|---|
| Progettisti e Personale Tecnico | 60% |
| Responsabile del procedimento | 40% |
| Totale | 100% |

7. Gli incarichi di progettazione possono essere svolti anche al di fuori dell'orario di lavoro. Senza che ciò dia luogo a remunerazione aggiuntiva rispetto all'incentivo di cui al presente Regolamento.

Proposto nuovo regolamento
Art. 7- 8 e 9

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione | L'argomento non è trattato, come esposto nel commento a proposito dell'art. 2. Devo approfondire se sono intervenute novità | |

Vecchio regolamento
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione
1. Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale nomina il Responsabile unico del procedimento e affida al personale interno, ove possibile, la redazione dei singoli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata o esecutiva.
E' fatta salva la possibilità per il Dirigente di riservare a sé tali ruoli.
Con la medesima determinazione il Dirigente fissa l'ammontare del 30% della tariffa professionale inerente un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, precisando altresì la misura della riduzione del compenso per ritardi negli adempimenti assegnati imputabili al personale incaricato.
2. Nell'attribuzione degli incarichi di progettazione il Dirigente seguirà i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. L'incentivo previsto per ogni atto di pianificazione viene così ripartito, nella misura massima attribuibile:

| TABELLA C | |
|---|---|
| Progettisti | 60% |
| Responsabile del Procedimento | 40% |
| Totale | 100% |

4. Qualora si proceda all'affidamento di incarichi a tecnici esterni, ovvero non si proceda a tali affidamenti, la relativa quota di incentivo non verrà assegnata.
5. La liquidazione delle quote di incentivante viene effettuata come segue:
- successivamente all'adozione dell'atto di pianificazione nella misura del 70%,
- successivamente all'approvazione dell'atto nella misura del 30%.

| |
|---|
| Il formale provvedimento di liquidazione sarà adottato dal Dirigente del Settore Risorse Umane su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale,cui compete la tenuta della "contabilità" degli incentivi erogati e delle quote da erogare, anche ai fini della costituzione di eventuali residui.<br>6. Nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di pianificazione, per motivi non inerenti alla correttezza e completezza dell'elaborato stesso, verrà comunque liquidata agli estensori la quota di incentivo spettante nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative.<br>7. L'attività di progettazione potrà essere espletata anche al di fuori dell'orario di lavoro senza che dia luogo a remunerazione per prestazioni rese in orario straordinario. |

| | | |
|---|---|---|
| Vecchio regolamento<br>Art. 11 – polizza assicurativa<br>1. A favore dei propri dipendenti incaricati della progettazione (esecutiva) l'Amministrazione Comunale assume l'onere del rimborso dei due terzi del premio da questi corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali di cui all'art. 106 del D.P.R. 554/99.<br>2. Gli importi corrispondenti agli oneri assicurativi che l'amministrazione assume a proprio carico, nei limiti di cui al comma 1, devono essere indicati nel quadro economico dell'opera cui si riferisce la garanzia assicurativa e saranno rimborsati contestualmente alla liquidazione della prima parte dell'incentivo. | Commento vedere commento ad art. 3 | |